

Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per la disciplina delle modalità di funzionamento del *Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (di seguito "Comitato" o "CUG") dell'Università degli Studi "Link Campus University", ai sensi della normativa nazionale, dei regolamenti governativi e delle norme statutarie vigenti in materia.

Art. 2 - Composizione e durata

1. Il CUG di Ateneo è composto da:

a) Componenti di diritto:

- i. il delegato del Rettore per le tematiche di genere e DSA;
- ii. il Direttore Generale o un suo delegato.

b) Componenti nominati:

- i. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- ii. due rappresentanti del personale docente;
- iii. un rappresentante della componente studentesca, nominato dal delegato del Rettore per le tematiche di genere e DSA.

2. La nomina e la revoca delle/dei componenti nominati spetta al Direttore Generale. La revoca può essere adottata solo con provvedimento motivato.

3. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente, che lo sostituisce partecipando alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento del componente titolare. Ad eccezione della componente studentesca, i soggetti nominati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.

4. Per particolari tematiche la/il Presidente può ammettere esperti alla partecipazione dei lavori del CUG, senza diritto di voto.

5. Assume di diritto la carica di Presidente del CUG il/la Delegato/a del Rettore per le tematiche di genere e DSA.

6. Le/I componenti nominati rimangono in carica tre anni.

7. Sono cause di cessazione:

a) per i componenti di diritto la cessazione dalla carica.

b) per i componenti nominati:

- i. le dimissioni,
- ii. la revoca assunta con provvedimento motivato,
- iii. la cessazione dalla carica ovvero dal ruolo.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato, a qualsiasi titolo, le/i componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

9. Le/I componenti nominati possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente. In caso di ritardo nel rinnovo del CUG, il Comitato già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di prorogatio per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 3 - Obiettivi e strumenti del CUG

1. Il CUG si propone in particolare i seguenti obiettivi:

- a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere garantendo il contrasto a qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
- b) valorizzare la cultura del rispetto della dignità delle persone impiegate nell'Università, estendendo la garanzia contro ogni forma di discriminazione alla formazione, alle progressioni di carriera e alla sicurezza;
- c) tutelare il benessere delle persone impiegate nell'Università al fine di garantire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative nel rispetto dei principi italo-comunitari in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing.

2. Il CUG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 183/2010 e delle relative Linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, esercita i compiti di cui all'articolo seguente utilizzando risorse umane, strumentali e logistiche idonee a garantire le finalità previste dalla legge in accordo con l'Amministrazione.

Art. 4 - Compiti del CUG

1. Il CUG esercita compiti e funzioni propositive, consultive e di verifica ad esso spettanti in base alla normativa vigente e alle disposizioni di Ateneo.

2. In particolare, il CUG esercita i seguenti compiti:

- a) promuovere le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione e di discriminazione morale o psichica;
- b) predisporre il piano delle azioni positive (PAP) per favorire l'uguaglianza sostanziale di genere sul lavoro nonché azioni volte a favorire condizioni di benessere sul lavoro, nello studio, nello sviluppo professionale;
- c) favorire ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione fra vita privata e lavoro;
- d) favorire lo scambio di buone pratiche, di conoscenze o esperienze, su possibili problematiche nell'ambito delle Pari opportunità;
- e) proporre interventi formativi diretti al personale sui temi di pertinenza;
- f) proporre interventi per l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi;
- g) sostenere la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

3. Il CUG sempre nell'ambito di propria competenza fornisce, previa richiesta, pareri non vincolanti su:

- a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- b) piani di formazione del personale;
- c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- d) criteri di valutazione del personale.

4. Il CUG esercita compiti di verifica su:

- a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità;
- b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- c) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

5. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sulla situazione delle persone impiegate in Ateneo, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione è trasmessa ai vertici di Ateneo.

Art. 5 - Presidente

1. La/Il Presidente assicura che l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Ateneo.
2. La/Il Presidente rappresenta il CUG e ne coordina le attività.
3. In particolare, la/il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni del CUG, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni delle/dei componenti e ne coordina i lavori;
 - b) sottopone al CUG la relazione annuale per l'approvazione da parte del medesimo e ne cura il successivo invio al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c) nomina una/un vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
 - d) assegna annualmente, sentito il CUG, a un componente le funzioni di segretario;
 - e) sentito il CUG, propone al Direttore Generale la revoca della nomina delle/dei componenti nominati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo.

Art. 6 – Segretario

1. La/Il Segretario/o del CUG assicura il supporto necessario al suo funzionamento.
2. In particolare, la/il Segretario/o:
 - a) cura l'invio, tramite posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
 - b) cura l'archivio del CUG;
 - c) redige il verbale di ogni riunione;

- d) trasmette la documentazione prodotta dal Comitato agli uffici di competenza di Ateneo a fini informativi e comunicativi delle attività promosse e realizzate dal CUG;
 - e) verifica la correttezza, la completezza e la tempestività dei contenuti della pagina web dedicata al CUG nel sito di Ateneo;
 - f) gestisce la casella di posta elettronica del CUG.
3. In assenza del Segretario, il verbale viene redatto, a rotazione, dalle/dagli altre/i componenti presenti.

Art. 7 – Funzionamento

1. Il CUG si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La/il Presidente è comunque tenuto a convocare una riunione qualora ne faccia richiesta almeno la metà delle/dei componenti.
2. Il CUG è convocato dal Presidente e la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata a mezzo di posta elettronica almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione e almeno 24 ore prima nei casi di convocazioni urgenti.
3. Le riunioni del Comitato risultano valide quando sia presente la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti legittimamente presenti alla riunione, sottraendo dal computo gli assenti giustificati.
4. Alle sedute sono invitati a partecipare le/i componenti effettivi. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, i medesimi debbono dare – entro tre giorni dal ricevimento della convocazione - comunicazione alla/al Presidente di eventuali impedimenti alla partecipazione, così da assicurare i tempi utili per la convocazione dei supplenti.
5. La partecipazione della componente studentesca alle riunioni del CUG è eventuale e, in ogni caso, limitata alle sole materie di diretta pertinenza per gli studenti, nonché alle materie di interesse generale ed è, in ogni caso, esclusa per le tematiche delle pari opportunità, della rimozione di discriminazioni e del benessere dei dipendenti nell'ambiente di lavoro
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.
7. Il verbale della riunione viene firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario.
8. Le/I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non percepiscono alcun compenso o indennità.
9. Per particolari tematiche, la/il Presidente – previa consultazione delle/dei componenti del CUG - può deliberare la partecipazione alle proprie riunioni di soggetti esperti (interni e/o esterni all'Ateneo), senza diritto di voto.
10. Nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza e la pubblicità, i documenti e le informazioni relative alle attività svolte dal CUG saranno rese disponibili sulla pagina web dedicata al Comitato, nel sito di Ateneo.

Art. 8 – Rapporti tra CUG e Ateneo

1. I rapporti tra il Comitato e l'amministrazione dell'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione con i vertici, nonché, ove istituita, con la/il Consigliera/e di Fiducia.
2. Per la realizzazione delle proprie attività e in funzione delle materie trattate, il CUG si raccorda, ove necessario, con i competenti uffici di Ateneo.

3. L'Ateneo provvede a fornire al CUG, previa istanza del CUG stesso, tutta la documentazione prevista dalle norme e ogni altro materiale attinente alle sue funzioni.

Art. 9 – Rapporti con altri Istituzioni e organismi

1. Per la realizzazione delle proprie attività e ove necessario, il CUG si raccorda con l'organismo avente competenza in materia di performance.
2. Il CUG, inoltre, si raccorda altresì quando necessario con tutti gli organismi e le istituzioni che a livello nazionale e internazionale si occupano di pari opportunità, di valorizzazione del benessere e di antidiscriminazioni razziali.

Art. 10 - Approvazioni e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal suo delegato.
2. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del CUG e assunte con la stessa procedura prevista per l'adozione del presente Regolamento.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Dati, informazioni e documenti trattati dal CUG nell'ambito delle proprie competenze devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR UE/2016/679), nel Codice per la protezione dei dati personali – d.lgs. 30 Giugno 2003 n.196, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 Agosto 2018 e secondo le procedure interne di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.